



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia
Divisione IV – Ricerca, Innovazione Ambientale e Mobilità Sostenibile in ambito Nazionale ed Europeo

Convenzione

ATTIVITA' DA REALIZZARE IN SUPPORTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 E DELLE LEGGI DELLO STATO N. 403/99, 279/2005, 50/2012 E 196/2012

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n.44, di seguito per brevità denominato semplicemente "Ministero" (C.F. n. 97230040582), legalmente rappresentato da Valeria Clara Rizzo, nata a Hammersmith (Regno Unito) il 30/1/1962 in qualità di Direttore di Divisione della Divisione IV – Ricerca, Innovazione Ambientale e Mobilità Sostenibile in ambito Nazionale ed Europeo della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del medesimo Ministero

E

L'Accademia Europea di Bolzano, di seguito denominata EURAC, con sede legale in Viale Druso 1, 39100 Bolzano, Codice Fiscale: 94032590211, legalmente rappresentata dal Dottor Werner Stuflesser, in qualità di Presidente pro-tempore, nato a Ortisei (BZ) il 2/1/1949 con domicilio presso l'EURAC, per quanto concerne il presente atto;

VISTO

- che il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale;

- che l'art.6 del richiamato DPR 3/8/2009 n.140, con il quale è stata istituita la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia;
- che il DM GAB/DEC/2009/000135 del 2 dicembre 2009 recante il nuovo assetto organizzativo degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come modificato e integrato dal DM GAB/DEC/2010/000177 del 21/10/2010;
- che il DPCM in data 6 Giugno 2014, registrato in data 16/7/2014 - Registro n. 1, Foglio 3057, ha conferito l'incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale al Direttore della Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia al Dr. Francesco La Camera, per la durata di un anno a decorrere dalla data del medesimo DPCM;
- che il Decreto Prot. 8661 del 27/06/2014 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale sono state attribuite ai Dirigenti della Direzione Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia la gestione del risorse iscritte in termini di competenza, cassa e residui sui capitoli e piani gestionali, nonché di quelle risorse assegnate con successivi provvedimenti;
- che la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente attribuisce allo stesso il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;
- che la Legge 8 ottobre 1997, n. 344 articolo 1, comma IV, per lo sviluppo della progettazione di interventi ambientali e la promozione di figure professionali, al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, consente al Ministero di stipulare apposite convenzioni con Università, Enti di Ricerca, Istituti Speciali, Enti Pubblici e Soggetti Privati professionalmente riconosciuti;
- la Legge 09 dicembre 1998, n.426 recante "Disposizioni in campo ambientale", all'articolo 3, comma 4, prevede la possibilità per il Ministero di avvalersi anche di enti o fondazioni, di consolidata esperienza, per la promozione e l'attuazione delle attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali, di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, nonché per la formazione di specifiche figure professionali;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., così come innovato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con legge 17 dicembre 2012, n.221, che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- nel Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 si definisce il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- che la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici ed in particolare della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- che il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE" e s.m.i.;
- che in particolare l'art.19, lett. f) annovera tra i contratti di servizi esclusi quelli concernenti servizi di ricerca e sviluppo diretti a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività, così come definiti nell'articolo stesso;
- che l'articolo 11 co.13 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 come novellato dall'articolo 6, co.3 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221 (c.d. "Decreto Sviluppo bis") stabilisce che *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata"*;
- che con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp) fornisce chiarimenti sull'applicazione della sopra richiamata modifica;
- che con Decreto 3 aprile 2013, n. 55 è stato emanato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- che con la Circolare del 04 novembre 2013 n. 37 la Ragioneria generale dello Stato ha inteso fornire le linee guida e l'illustrazione delle attività propedeutiche da porre in

essere, a cura delle amministrazioni dello Stato, per un ordinato avvio degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per le amministrazioni pubbliche;

- che la Convenzione per la Protezione delle Alpi, posta alla firma delle Parti a Salisburgo il 7 novembre 1991 ed entrata in vigore il 9 marzo 1995, persegue gli obiettivi della salvaguardia e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino;
- che, con Legge del 14 ottobre 1999, n. 403, l'Italia ha ratificato detta Convenzione, attribuendone l'attuazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con gli altri soggetti istituzionali interessati;
- che la Convenzione per la Protezione delle Alpi è entrata in vigore il 9 marzo 1995;
- che, in base alla Legge del 15 dicembre 2005, n. 279 "Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con relativi Allegati, adottata a Merano il 19 Novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2013", la detta sede di Bolzano svolge funzioni tecnico-operative e che le attività della sede saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo Italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC);
- che con Legge del 5 aprile 2012, n.50 "Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991"; l'Italia ha ratificato i seguenti Protocolli della Convenzione delle Alpi: a) Foreste montane; b) Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; c) Composizione delle controversie; d) Difesa del suolo; e) Energia; f) Protezione della natura e della tutela del paesaggio; g) Agricoltura di montagna; h) Turismo;
- che con Legge del 9 novembre 2012, n. 196, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000", l'Italia ha ratificato il Protocollo "Trasporti" della Convenzione delle Alpi;

CONSIDERATO

- che, come riconosciuto nel Programma di Lavoro Pluriennale della Convenzione delle Alpi 2011-2016 approvato dall'XI Conferenza delle Alpi di Brdo dell'8-9 Marzo 2011,

le Alpi costituiscono una regione europea il cui sviluppo deve avvenire in modo equilibrato e sostenibile;

- che, in accordo con il Programma Pluriennale di Lavoro della Convenzione delle Alpi 2011-2016 (PLP 2011-2016), riveste particolare importanza lo sviluppo di approcci innovativi e di lungo periodo mirati in particolare a sviluppare attività nei seguenti cinque ambiti intersettoriali: a) Mutamento demografico; b) Cambiamento del Clima; c) Turismo; d) Biodiversità; e) Trasporti e mobilità;
- che la XII Conferenza Alpina tenutasi a Poschiavo il 7 Settembre 2012 ha affidato la Presidenza di Turno 2013-2014 della Convenzione delle Alpi all'Italia, e che nel secondo semestre del 2014, stesso semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea, avrà luogo la XIII Conferenza dei Ministri delle Parti Contraenti della Convenzione delle Alpi (XIII Conferenza Alpina), sotto coordinamento della Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi;
- che in occasione della XII Conferenza Alpina di Poschiavo (6-7 Settembre 2012), l'Italia ha presentato un programma di Presidenza per il biennio 2013-2014 che tiene conto in particolare delle tematiche e delle priorità concordate dalle Parti contraenti nell'ambito del Piano di Lavoro Pluriennale della Convenzione delle Alpi e formula obiettivi specifici relativi all'applicazione del Piano di Lavoro Pluriennale (PLP 2011-2016) della Convenzione delle Alpi, le cui modalità di attuazione si estendono oltre il biennio di Presidenza;
- che il sopracitato Programma di Presidenza Italiana, condiviso con ventidue Regioni, Province Autonome ed altri Enti interessati dell'arco Alpino Italiano attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d'Intesa firmato a Roma il 16 Novembre 2012, considera che lo sviluppo economico dell'area alpina è strettamente dipendente dai settori di produzione energetico, agroalimentare, forestale e di servizi nel turismo, e che per questo tali settori meritano di essere considerati nella valutazione globale dello sviluppo sostenibile della regione alpina;
- che il Programma di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi prevede, tra i vari obiettivi strategici, la realizzazione di attività di ricerca, studio e di altre iniziative orientate allo sviluppo di piani comprensivi di adattamento regionali per l'area che accorpino e sistematizzino la conoscenza disponibile fornendo indicazioni gestionali ai decisori politici su tematiche delicate quali l'uso del suolo e il rischio sostenibile, ai fini della promozione dell'attuazione del "Piano di Azione sul Cambiamento Climatico nelle Alpi" della Convenzione delle Alpi, approvato dalla X Conferenza delle Alpi di Evian del 12 Marzo 2009 (decisione AC X/B6);
- che nelle conclusioni del 20 Dicembre 2013 (EUCO 217/13/VII/50), il Consiglio Europeo ha invitato la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ad

elaborare una Strategia dell'UE per la Regione Alpina entro Giugno 2015, e che tale Strategia rappresenta uno strumento teso a favorire il valore aggiunto del contributo di questa regione al perseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva delineati per l'intera Unione Europea nella Strategia Europea di Lisbona "*Agenda Europa 2020*";

- che anche sulla base delle decisioni della XII Conferenza Alpina (ACXII/B6) e degli esiti della Conferenza internazionale del 18 Ottobre 2013 tra gli Stati e le Regioni Alpine, la Convenzione delle Alpi partecipa attivamente nei suoi ambiti tematici al processo di elaborazione del Piano d'Azione;
- che molteplici attività e sinergie sono previste nel 2014, periodo di Presidenza Italiana congiunta dell'Unione Europea e della Convenzione delle Alpi, e nel successivo biennio al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale nelle aree di montagna, in linea con le disposizioni di cui all'art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che definisce, insieme ad altre, le aree di montagna come aree che richiedono specifica attenzione e azioni per affrontare le disparità che le condizionano;
- che Il Documento Finale "*The Future we Want*" approvato dal Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile di Rio de Janeiro (Rio+20), ed in particolare i suoi paragrafi 210-212, che evidenziano l'importanza della cooperazione regionale nei territori montani come strumento per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle aree montane (SMD);
- che dal 1 al 12 Dicembre 2014 è previsto lo svolgimento della 20ma Conferenza delle Parti (COP20) della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) a Lima, e che l'Italia intende promuovere in quella sede gli obiettivi e i risultati dei Programmi di Presidenza Italiana dell'UE e della Convenzione delle Alpi;

RITENUTO

- che l'Accademia Europea di Bolzano (EURAC) è una struttura stabile di ricerca, per lo studio delle condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo delle Alpi e di aree montane transfrontaliere europee ed extra - europee;
- che EURAC collabora con strutture di ricerca e formazione sia pubbliche che private e con centri di eccellenza in ambito europeo e internazionale, e risulta aver maturato una specifica esperienza nello studio delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo economico e territoriale con particolare riferimento alle regioni montane e promuove il miglioramento delle conoscenze sistemiche a supporto delle decisioni degli organi di governo territoriali e delle imprese;

- che sin dal biennio 2001-2002, EURAC vanta una lunga, continuata e positiva esperienza di collaborazione con il Ministero per lo sviluppo di specifiche ricerche, analisi e studi sui cambiamenti climatici nelle Alpi e ai relativi impatti ambientali, economici e sociali nelle Alpi e in altre regioni montane in contesti internazionali, di ricerca e cooperazione territoriale;

CONVENGONO

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e, pertanto, s'intendono ivi integralmente trascritte.

ARTICOLO 2 (Obiettivi)

L'obiettivo della presente Convenzione, è di attivare una serie di attività di supporto volte ad una collaborazione tesa all'implementazione delle linee di attività di seguito specificate:

- individuazione delle sinergie tra le attività istituzionali del MAITM e di EURAC nell'ambito delle finalità della Legge 15 Dicembre 2005, n. 279;
- valorizzazione e messa a "sistema" del patrimonio informativo e conoscitivo di EURAC per le finalità di cui sopra.

In particolare con riferimento alle attività da realizzare nell'anno 2014 per l'esecuzione delle linee sopra descritte, si prevedono le seguenti attività:

- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per la preparazione delle sedute del Comitato Permanente e della XIII Conferenza delle Alpi nell'anno 2014 del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi;
- Supporto tecnico per la gestione del database sul Sistema di Osservazione e Informazione sulle Alpi (SOIA) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Trasporti" (L. 196/2012) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Pianificazione territoriale e Sviluppo Sostenibile" (L. 50/2012) della Convenzione delle Alpi;

- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Turismo" (L. 50/2012) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Agricoltura di Montagna" (L. 50/2012) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Foreste Montane" (L. 50/2012) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Protezione della Natura e Tutela del Paesaggio" (L. 50/2012) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Protocollo "Difesa del Suolo" (L. 50/2012) della Convenzione delle Alpi;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per la preparazione di un percorso tematico sul contributo della montagna ai temi "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" di EXPO Milano 2015;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per il supporto alla definizione di un Piano d'Azione per una Strategia Macroregionale UE per la Regione Alpina;
- Attività di studio e ricerca in supporto al Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di iniziative volte alla promozione dei risultati della Presidenza Italiana 2013-2014 in relazione all'attuazione del "Piano d'Azione sul Cambiamento Climatico nelle Alpi" approvato durante la X Conferenza delle Alpi di Evian, nel quadro della Presidenza Italiana congiunta della Convenzione delle Alpi e dell'Unione Europea e in vista degli eventi previsti nell'ambito della 20ma Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) prevista a Lima dall' 1 al 12 Dicembre 2014;

Le attività saranno sviluppate secondo i contenuti, le metodologie e la tempistica, espressamente indicati nella proposta allegata al presente atto (Allegato Tecnico Economico), e di questo facente parte integrante, e nel Piano Operativo di dettaglio come al successivo articolo 5.

ART. 3 **(Modalità di svolgimento delle attività)**

Le summenzionate attività progettuali saranno svolte dall'EURAC secondo i contenuti, le modalità e i tempi espressamente indicati nella proposta tecnico –economica, allegata al presente Atto e saranno svolte da un gruppo di lavoro nella composizione professionale pure indicata nell'allegato tecnico.

Il Contraente potrà avvalersi del supporto di fornitori qualificati esterni, opportunamente selezionati e individuati nei modi di legge, verso i quali il Ministero non assume rapporti diretti.

Il Contraente, quale unico responsabile della corretta esecuzione delle attività, si impegna a sollevare il Ministero da eventuali pretese da terzi.

Il Ministero, a ogni singola fase, e in ogni momento di esecuzione, potrà richiedere variazioni operative alle previsioni e contenuti del predetto elaborato tecnico-economico che non comportino comunque modifiche sostanziali e costi aggiuntivi alle prestazioni ivi individuate, al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, senza che ciò possa dare diritto a maggiori compensi oltre a quelli espressamente stabiliti nel presente Atto.

In tale eventualità l'EURAC si impegna sin da ora a concordare le necessarie variazioni contrattuali, da formalizzarsi nei modi di legge, in modo comunque che il compenso resti globalmente non superiore a quello stabilito in tale Convenzione; il Ministero potrà, se necessario, accordare una congrua proroga dei termini per il completamento del lavoro affidato.

L'EURAC con cadenza trimestrale dovrà produrre ed inviare al Ministero una, Relazione tecnico-contabile attestante lo stato di avanzamento procedurale e finanziario delle attività oggetto del Piano Operativo di dettaglio .

I predetti rapporti dovranno essere corredati da tutta la documentazione necessaria per la comprensione del lavoro che potrà essere rappresentata da elaborati tecnici, bibliografie, archivi, software e altro.

ARTICOLO 4 **(Durata)**

La durata della presente Convenzione si protrae fino alla piena realizzazione delle attività delineate e, in ogni caso, non può superare i 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Atto.

Tale durata, oltre che in ragione delle previsioni di cui al precedente art.3, potrà altresì essere prorogata dal Ministero per giustificati motivi, a richiesta del Contraente che sarà

tenuto a produrre in tal caso apposita istanza corredata dalla idonea documentazione a sostegno.

ARTICOLO 5 **(Piano Operativo di dettaglio)**

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta acquisizione dei visti di legge, l'EURAC presenterà un Piano Operativo di Dettaglio delle attività e relative modalità di esecuzione riconducibili alla I annualità con scadenza 31/12/2014 secondo quanto specificato:

- il dettaglio delle attività distinte per fasi;
- il dettaglio dei costi per singola fase;
- il quadro finanziario complessivo.

Il predetto Piano sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte della competente Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.

In attuazione delle Linee di attività di cui al precedente articolo 2, per la II e III annualità, tenuto conto delle risultanze delle attività svolte nel corso dell'annualità di riferimento, il Ministero ed EURAC definiscono, congiuntamente, i Programmi Operativi, almeno trenta giorni prima del termine ultimo di efficacia del Programma relativo all'antecedente anno.

ARTICOLO 6 **(Dotazione finanziaria)**

Il progetto necessita di una copertura finanziaria complessiva pari a € 911.000,00 (*novecentoundicimila/00*).

Il Ministero, prevede nell'esercizio finanziario 2014, una copertura finanziaria pari a complessivi 427.000,00 € (*quattrocentoventisettemila/00*) IVA inclusa quale dotazione finanziaria massima resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione della prima annualità.

Per le successive annualità, le attività e relative dotazioni finanziarie saranno stabilite nei rispettivi Programmi Operativi di cui al precedente articolo 5, per un ammontare previsto pari a € 242.000,00 (*duecentoquarantaduemila/00*) per ogni annualità.

Rimane esplicitamente inteso che, per le attività ricadenti negli anni 2015 e 2016, la relativa esecuzione e connesso stanziamento di risorse destinate a tal fine, saranno subordinati alla necessaria assegnazione fatta in sede di approvazione della Legge di Stabilità ed afferente ciascun anno.

ARTICOLO 7 **(Modalità di erogazione)**

L'erogazione dell'importo a carico del Ministero di cui al precedente articolo 6, comma 2 e relativo alla prima annualità, analogamente alle erogazioni afferenti le successive annualità, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) un primo rateo del 50% dell'importo previsto a seguito della presentazione e approvazione di uno stato di avanzamento lavori pari al 50% delle relative attività;
- b) un secondo rateo del 25% dell'importo previsto a seguito della presentazione e approvazione di uno stato di avanzamento lavori pari al 75% delle relative attività;
- c) la restante somma alla conclusione delle attività previo avvenuto positivo espletamento della verifica da parte dell'Amministrazione della rispondenza della relazione finale sulle attività svolte con quanto previsto dal contratto.

Ogni stato di avanzamento dei lavori di cui sopra consta di:

- una dettagliata relazione tecnica delle attività svolte;
- una dettagliata rendicontazione analitica attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento;
- una certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i attestante la regolarità contributiva del soggetto resa .

Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione da parte del Ministero, ciascun stato di avanzamento lavori sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte dei competenti uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia che, all'uopo, rilasceranno specifica attestazione di conformità richiedendo al contempo l'emissione di idonea documentazione fiscale emessa nei modi di legge. L'erogazione da parte del Ministero avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata documentazione fiscale da parte di EURAC. Tale procedura è da intendersi quale avvalimento del maggior termine previsto dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.192/2012.

Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.192/2012.

Al fine di accelerare le procedure di liquidazione della spesa, le sopra richiamate Relazioni nonché la documentazione fiscale dovranno essere trasmessi, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: desec.mobilita@pec.minambiente.it o, qualora inviati tramite posta ordinaria, dovranno essere anticipati al seguente numero di fax: 06-57228178.

Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti EURAC comunica il seguente indirizzo di e-mail : administration@pec.eurac.edu .

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di effettuare i controlli e le verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del DPR 207/2010.

I pagamenti saranno comunque subordinati all'invio delle informazioni e notizie di cui all'art.7 riguardante la disciplina sulla tracciabilità sui pagamenti e saranno effettuati in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192 di cui in premessa.

E' fatto carico al Soggetto di produrre, a propria cura, la necessaria documentazione probatoria ed ogni altra cosa dovesse essere richiesta dal Ministero ad integrazione o precisazione di quella già presentata.

In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, dell'efficacia della presente Convenzione, il Ministero si impegna a rimborsare a EURAC le spese già sostenute in esecuzione dei Programmi Operativi approvati.

ARTICOLO 8

(Disposizioni al fine di garantire la tracciabilità finanziaria)

In ottemperanza alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", EURAC si assume l'obbligo di garantire e porre in essere ogni azione necessaria al fine di assicurare quanto previsto, circa la "Tracciabilità dei flussi finanziari", dall'articolo 3 della richiamata Legge e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata norma, il centro dovrà procedere con la richiesta del codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di progetto (CUP) e darne tempestiva comunicazione al Ministero.

L'EURAC vigilerà affinché quanto disposto nel richiamato articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sia rispettato anche dai propri fornitori di beni e servizi.

L'eventuale mancanza di osservanza delle disposizioni di sopra, comporterà a carico del sopra citato soggetto l'applicazione delle sanzioni contemplate nell'art.6 della Legge 136/2010 e s.m.i., nonché l'impossibilità da parte del Ministero di procedere al trasferimento delle risorse ivi previste.

ARTICOLO 9 (Obblighi delle Parti)

EURAC si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a) a trasmettere, al completamento di ciascuna fase operativa, copia di tutta la documentazione raccolta ed organizzata nel corso dello stesso periodo;
- b) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
- c) ad uniformarsi alle eventuali variazioni del programma dei lavori richieste dal Ministero;
- d) ad utilizzare, per lo svolgimento dell'incarico, la documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre fonti attendibili, restando indenne il Ministero da ogni eventuale pretesa da parte dei titolari di detta documentazione;
- e) ad assicurare il necessario raccordo con organismi istituzionali nazionali ed esteri competenti o comunque interessati dallo svolgimento delle attività.

Resta comunque inteso che è a totale carico di EURAC l'elaborazione di tutta la documentazione che sarà eventualmente fornita dal Ministero. Il Ministero, dal canto suo, fornirà tutta la propria collaborazione istituzionale necessaria per la buona realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 10 (Utilizzo dei risultati)

Le pubblicazioni e le diffusioni relative alle specifiche attività di cui alla presente Convenzione devono essere previamente autorizzate dalla Direzione Generale SEC ed, inoltre, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Ministero.

ARTICOLO 11 (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di cui EURAC verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza. È fatto pertanto divieto a EURAC di utilizzare, trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate.

EURAC si impegna altresì a far rispettare anche al proprio personale ed ai suoi eventuali consulenti e/o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente articolo. I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere in alcun modo ed in qualsiasi forma utilizzati da EURAC né da chiunque collabori alla stessa attività a qualsiasi titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Ministero di cui al precedente articolo 10.

ARTICOLO 12 (Risoluzione della Convenzione)

Salvo cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, con il solo riconoscimento delle prestazioni eventualmente già effettuate, la Convenzione potrà essere risolta su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti, ovvero, per mutuo accordo tra i contraenti, risultante da atto scritto.

ARTICOLO 13 (Recesso)

Il Ministero si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere dalla Convenzione in ogni momento con preavviso di almeno un mese. È comunque fatto salvo il diritto di EURAC per le spese e le attività fino a quel punto svolte.

ARTICOLO 14 (Esecutività)

Il presente Atto mentre è impegnativo per EURAC sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diverrà per il Ministero solo dopo intervenute le prescritte approvazioni e registrazioni di legge da parte dei competenti organi di controllo.

ARTICOLO 15 (Domicilio)

approvazioni e registrazioni di legge da parte dei competenti organi di controllo.

ARTICOLO 15 **(Domicilio)**

Ai fini e per tutti effetti del presente Atto, i contraenti eleggono il seguente rispettivo domicilio:

- il Ministero presso la sede della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44;
- EURAC presso la sede legale in Bolzano, Viale Druso , 1.

ARTICOLO 16 **(Norme applicabili)**

Il presente Atto è regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità Generale dello Stato nonché, se non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del Codice Civile. EURAC opererà, oltre che nel rispetto delle norme suindicate, in conformità a quanto disposto dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Roma, **01** AGO 2014

Si accetta integralmente e si condivide quanto statuito nell'articolo 8 del presente atto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE IV – ACCADEMIA EUROPEA DI

RICERCA, INNOVAZIONE

AMBIENTALE E MOBILITA'

SOSTENIBILE IN AMBITO

NAZIONALE ED EUROPEO

DIREZIONE PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILE, IL CLIMA E

L'ENERGIA

BOLZANO – EURAC

RESEARCH

Il Direttore



Valeria Clara Rizzo

Il Presidente



Werner Stuflesser
EUR.AC
research
DRUSUSALLEE 1 • 39100 Bolzano
VIALE DRUSO 1 • 39100 BOLZANO
TEL. 0471-055-055 FAX 0471-055-050